

central
sicaf

CENTRAL SICAF S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

INDICE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	4
1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.....	4
2. Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001.....	4
3. I Reati Presupposto.....	5
4. Le Sanzioni previste nel Decreto.....	7
5. Delitti tentati	11
6. Le Condotte Esimenti	11
7. Le Linee Guida.....	12
IL PRESENTE MODELLO	14
1. Central SICAF S.p.A.....	14
2. Il presente Modello	14
2.1 Le finalità del Modello.....	14
2.2 La costruzione del Modello	14
2.3 Il concetto di rischio accettabile.....	15
2.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione.....	15
2.5 L'adozione del Modello	17
3. I documenti connessi al Modello	17
4. Gestione delle risorse finanziarie	17
5. Diffusione del Modello.....	18
5.1 Destinatari.....	18
5.2 Formazione ed Informazione del Personale	18
5.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello.....	19
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SICAF.....	20
1. Il Modello di <i>governance</i> di SICAF.....	20
2. Il sistema di controllo interno di SICAF	20
3. Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato	20
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	22
2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	23
3. Durata dell'incarico e cause di cessazione	23
4. Casi di ineleggibilità e di decadenza.....	24
5. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
6. Risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	25
7. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza	25
7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	26
7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza	27
SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE.....	30
1. Principi generali	30
2. Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio	31
3. Criteri per l'irrogazione delle sanzioni	32
4. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	32
4.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale.....	33

central sicaf

4.2	Dirigenti.....	34
5.	Consiglio di Amministrazione.....	35
6.	Sindaci.....	35
7.	Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni	35
8.	Registro	35

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D.Lgs. n. 231 del 2001**” o il “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche¹ (di seguito, per brevità, il/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

2. Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità, sono di seguito elencati:

- (1) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione

¹ L’art. 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

central sicaf

- o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i “**Soggetti Apicali**”);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i “**Soggetti Sottoposti**”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*”².

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

3. I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i “**Reati Presupposto**”):

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001. L'articolo 25 è stato successivamente integrato e modificato in più occasioni. La c.d. Legge Spazzacorrotti (L. n. 3 del 2019), oltre a modificare i commi 1 e 5 della disposizione in oggetto, ha introdotto il nuovo comma 5-*bis*, secondo cui per i reati presupposto individuati dalla disposizione in esame si applicano le sanzioni interdittive per un periodo compreso tra tre mesi e due anni (art. 13, comma 2) qualora l'Ente, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuare i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*bis*.

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

central sicaf

L'articolo in esame è stato successivamente modificato dalla Legge n. 133 del 2019 che ha inserito nell'elenco dei reati presupposto indicati dal comma 3 il riferimento all'art. 1, comma 11 D.l. n. 105 del 2019.

- (iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*ter*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172, integrato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis*, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- (v) delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis.1*;
- (vi) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, poi modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e da ultimo dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38;
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quater*;
- (viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*quater.1*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172;
- (ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinquies*, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172, successivamente integrato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199;
- (x) reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinquies* "Responsabilità dell'ente";
- (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*septies*;
- (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs n. 231 del 2007, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*octies*, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;
- (xiii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*octies.1*;

- (xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*novies*;
- (xv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*decies*³;
- (xvi) reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. n. 121 del 2011, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*undecies*, successivamente integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;
- (xvii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- (xviii) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*duodecies*. Con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 sono stati introdotti i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*;
- (xix) delitti di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*terdecies*;
- (xx) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 113 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quaterdecies*;
- (xxi) reati tributari, introdotti dalla L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quingiesdecies*, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156;
- (xxii) reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexiesdecies*;
- (xxiii) reati contro il patrimonio culturale, introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*septiesdecies*;
- (xxiv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici, introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*duodevicies*.

4. Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;

³ Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011.

- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)⁴ tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2	• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente

⁴ Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell’articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: “*Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.

central sicaf

(e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<p>interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;</p> <p><u>ovvero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p><u>ovvero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p><u>e</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero

- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*⁵.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove

⁵ Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, *“si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

5. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

6. Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'**"Organismo di Vigilanza"** o l'**"OdV"**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi

- reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
 - d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

7. Le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 di Confindustria (successivamente aggiornate, dapprima, nel 2014 e, poi, nel 2021) e Assogestioni (di seguito, per brevità, definite le “**Linee Guida**”).

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il codice etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi all'emanazione delle Linee Guida - la maggior parte dei reati

central sicaf

ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e addestramento;
- la comunicazione e coinvolgimento;
- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere formato dai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
 - documentazione dei controlli;
 - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
 - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

IL PRESENTE MODELLO

1. Central SICAF S.p.A.

Central SICAF S.p.A. (di seguito, per brevità, “**SICAF**” o la “**Società**”) è una società per azioni italiana costituita a gennaio 2017 ed è partecipata da Covivio S.A., Siticav S.a.S., Predica Prevojanca Dialogue du Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Vita S.p.A. e Spirica S.A.

SICAF, con sede a Milano, opera – ai sensi dell’articolo 35-*bis*, comma 1, lett. f), del Testo Unico della Finanza (TUF) – nel campo dell’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni ed eventualmente di propri strumenti finanziari partecipativi esclusivamente nei confronti di particolari tipologie di investitori espressamente indicati all’interno dello statuto sociale.

SICAF è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Covivio S.A. ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile.

2. Il presente Modello

2.1 Le finalità del Modello

Il Modello predisposto da SICAF, sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alla propria attività;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di SICAF, ed in particolare quelli impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano con SICAF che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che SICAF non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui SICAF fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività della Società.

2.2 La costruzione del Modello

Tanto in fase di prima adozione, quanto con riferimento all’aggiornamento del documento,

central sicaf

sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- (i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e svolgimento di interviste con responsabili di SICAF informati sulla struttura e le attività dello stesso, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni, nonché esame dei processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- (ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" o "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");
- (iii) definizione, in via di ipotesi, delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;
- (iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

2.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

2.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

SICAF ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà e struttura organizzativa, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di SICAF è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene i

principi cardine dello stesso e da una “**Parte Speciale**”, in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per la Società.

La Parte Speciale contiene una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l’indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate, la descrizione delle principali modalità di commissione delle fattispecie di reato rilevanti con riferimento a ciascuna Area a Rischio Reato, nonché le regole di comportamento generali, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto e, a seguito di un’attenta valutazione dell’attività in concreto svolta da SICAF e della sua storia, sono state considerate rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- a. corruzione (tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione), nonché altri reati contro la Pubblica Amministrazione e tra privati di cui agli articoli 24, 25 e 25-*ter* lettera *s-bis*) del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- b. reati societari richiamati dall’articolo 25-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- c. abusi di mercato richiamati dall’articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- d. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall’articolo 25-*septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- e. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall’articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- f. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all’art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- g. reati ambientali richiamati dall’articolo 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001;
- h. reati di criminalità organizzata, richiamati dall’articolo 24-*ter*, D.Lgs. 231 del 2001;
- i. reati informatici e in violazione del diritto d’autore, richiamati dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001;
- j. reati tributari, richiamati dall’articolo 25-*quinqüiesdecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001;
- k. reati contro il patrimonio culturale, richiamati dall’articolo 25-*septiesdecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001;
- l. reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici, richiamati dall’articolo 25-*duodevices*, D.Lgs. n. 231 del 2001.

La Società e l’Organismo di Vigilanza che sarà nominato ai sensi del presente Modello valuteranno periodicamente la completezza del Modello e la sua idoneità a prevenire i reati in considerazione dell’attività in concreto svolta dalla Società e – ove dovesse essere riscontrato che alcune fattispecie non comprese nell’elenco sopra riportato siano divenute nel frattempo rilevanti per la Società – promuoveranno il tempestivo aggiornamento del Modello.

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello di SICAF e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire, in linea generale, anche quelle fattispecie di reato che, per la loro scarsa rilevanza o attinenza all'attività della Società, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

2.5 L'adozione del Modello

L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative ad altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 2001, ovvero nel frattempo ritenuti rilevanti in considerazione dell'attività svolta da SICAF.

3. I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- codice etico di Gruppo adottato da Covivio S.A. e contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il “**Codice Etico**”);
- sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il “**Sistema Sanzionatorio**”);
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (*i.e.* organigrammi, ordini di servizio, *job description*, mansionari, funzionigrammi, etc.);
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.
(Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le “**Procedure**”).

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

4. Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 2, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie

idonee a impedire la commissione dei reati, SICAF ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

In particolare, qualsiasi pagamento o utilizzo di risorse finanziarie sono soggetti a specifiche procedure autorizzative interne alla Società, che prevedono uno specifico *iter* di approvazione del pagamento, nonché la gestione dell'intero sistema di pagamenti da parte della società controllante Covivio S.A., la quale, ai sensi di un contratto di *outsourcing*, gestisce la tesoreria della Società.

5. Diffusione del Modello

5.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà operativa di SICAF e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i “**Destinatari**”).

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio scopo e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello di SICAF e nel Codice Etico.

5.2 Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo di SICAF garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dall'Amministratore Delegato, supportato dalla Funzione Compliance della Società in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con le altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in SICAF. Ai nuovi assunti viene consegnato il

Codice Etico ed il Modello - Parte Generale della Società. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile in formato cartaceo presso la sede della Società e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della/e Sezione/i della Parte Speciale che riguarda/no l'Area di riferimento;

- una specificata attività di formazione. Tale attività di formazione “continua” è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è archiviata – presso la sede della Società – una copia in formato cartaceo di tutti i documenti che compongono il Modello, aggiornati, di volta in volta, dalla funzione interna di riferimento in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

SICAF prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la stessa rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*) (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di SICAF del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* della stessa, qualora attivo.

Nel testo contrattuale sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di SICAF, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico, nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SICAF

1. Il Modello di *governance* di SICAF

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione dotato di tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, necessari all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato al quale è stato conferito, *inter alia*, il potere di rappresentanza della Società di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità costituzionale, giudiziaria, amministrativa e/o istituzionale ed a qualsiasi ufficio pubblico o privato sia in Italia che all'estero.

La Società ha nominato un Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti e un revisore legale.

2. Il sistema di controllo interno di SICAF

SICAF ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il “*corpus*” normativo e regolamentare nazionale quando applicabile.

3. Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti nella Parte Speciale del presente Modello, SICAF ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma

central sicaf

devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;

- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7) , nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- (a) autonomia ed indipendenza;
- (b) professionalità;
- (c) continuità d'azione.

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio⁶.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con

⁶ Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

- adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di SICAF ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Società un organo monocratico che garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

3. Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
-
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera della Società, previo parere vincolante del Collegio Sindacale della Società.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

4. Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Consiglio di Amministrazione o con il Collegio Sindacale della Società;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

5. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
- individuare e proporre il Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali. In particolare, segnalare la necessità di redigere nuove sezioni della Parte Speciale al fine di meglio prevenire la commissione di Reati Presupposto nel frattempo divenuti rilevanti per SICAF;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate al Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività

central sicaf

e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre SICAF al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;

- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

6. Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

7. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di SICAF ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da SICAF;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta SICAF od i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Collegio Sindacale) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle

- comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Collegio Sindacale.

La Società adotta specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV sarà tenuto a relazionare periodicamente, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (i) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale

fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

- (ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi il Consiglio di Amministrazione.

8. Whistleblowing

Il *whistleblowing* è lo strumento con cui si possono segnalare condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231, o condotte in violazione del Modello di cui un lavoratore o un collaboratore venga a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno della Società o in altra circostanza.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, al fine di implementare il sistema di whistleblowing ed adeguarlo alle modifiche normative intervenute nel 2017 recanti “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, anche al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, la Società:

- a) ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentono, ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o atto discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) tutela, tramite misure *ad hoc*, il soggetto segnalato.

Nel dettaglio, per quanto attiene ai canali di segnalazione, la Società ha istituito un'apposita casella di posta elettronica (Whistleblowing@centralsicaf.it) in grado di assicurare e garantire la tutela del segnalante e del segnalato.

Ai sensi di legge, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ai sensi del comma 2-*quater*, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante deve ritenersi nulla.

central sicaf

La Società si doterà di idonea procedura finalizzata alla corretta gestione delle segnalazioni.

SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

1. Principi generali

SICAF prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Ai sensi dell'articolo 2106 codice civile, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente sistema sanzionatorio integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini (di seguito anche il **“CCNL Edili”**) e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende industriali (di seguito anche il **“CCNL Dirigenti Industria”**) applicato all'organico con qualifica dirigenziale.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello e dalle relative Procedure, da parte dei lavoratori subordinati di SICAF e/o dai Dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2104 codice civile e dell'articolo 2106 codice civile.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con SICAF e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Inoltre, nell'eventualità in cui qualsiasi soggetto con cui la Società venga contrattualmente in contatto (indipendentemente dalla natura formale o meno del rapporto) violi le norme e le disposizioni previste dal Modello e nelle relative Procedure, troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal presente sistema sanzionatorio, i cui principi generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge parte integrante degli accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

Si precisa, infine, che l'applicazione delle sanzioni descritte nel presente sistema sanzionatorio prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative Procedure sono assunte da SICAF in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessario che il Modello individui le sanzioni e i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”*.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito, ai sensi dell'art. 2106 codice civile, a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 è esercitato (in qualità di “Datore di Lavoro”), dal Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito di segnalazione e valutazione degli stessi e/o da ogni altra persona a cui sono e/o verranno attribuiti i relativi poteri.

2. Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “**Violazione**” del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- con riferimento al tema del *whistleblowing*, la violazione delle misure a tutela del segnalante, nonché l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

In particolare, con specifico riferimento alla tematica della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, la Società ha individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie di Violazione, elencate in ordine decrescente di gravità:

1. violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la morte di una o più persone;
2. violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la lesione “gravissima”,

ai sensi dell'articolo 583, comma 2, codice penale, all'integrità fisica di una o più persone;

3. violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi la lesione "grave", ai sensi dell'articolo 583, comma 1, codice penale, all'integrità fisica di una o più persone;
4. violazione di norme in materia di salute e sicurezza da cui derivi anche solo pericolo di pregiudizio all'integrità fisica di una o più persone.

Ai sensi dell'articolo 583, comma 2, codice penale, per lesione "gravissima" si intende: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'articolo 583, comma 1, codice penale, per lesione "grave" si intende: (i) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; (ii) una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero (iii) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

3. Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante a SICAF e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o connessa al rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline associate alla posizione di lavoro occupata dal soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ad eventuali precedenti disciplinari;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la Violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai lavoratori subordinati dovranno essere irrogate nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 300/70 (d'ora innanzi, per brevità, "**Statuto dei Lavoratori**") e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

4. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure sono definiti come illeciti disciplinari.

central sicaf

L'articolo 2104 codice civile, individuando il dovere di diligenza e di "obbedienza" a carico del dipendente, impone che il prestatore di lavoro osservi, nello svolgimento del proprio lavoro, sia le disposizioni di natura legale, sia quelle di natura contrattuale, impartite dal datore di lavoro, nonché dai collaboratori di quest'ultimo da cui dipende gerarchicamente.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato (su cui *infra*).

Il sistema sanzionatorio, in ogni caso, deve rispettare i limiti al potere disciplinare del datore di lavoro imposti dallo Statuto dei Lavoratori, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema sanzionatorio deve essere conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e formazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'articolo 2106 codice civile, alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente interessato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissiva, del comportamento sanzionato;
- deve essere assicurato il diritto alla difesa al dipendente la cui condotta sia stata contestata (articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 3 del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, ai vari tipi di provvedimenti contemplati dalla Legge e/o dal CCNL Edili e nel CCNL Dirigenti Industria sopra indicati, stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione - sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

4.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

SICAF applica, come già sopra evidenziato, ai propri dipendenti in posizione non dirigenziale, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle imprese edili ed affini.

central sicaf

Ai fini del presente sistema sanzionatorio, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti di SICAF ai sensi del CCNL Edili possono consistere in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione calcolata, a seconda dell'inquadramento, secondo le modalità previste dal CCNL Edili;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare con o senza preavviso, in relazione alla gravità del fatto compiuto.

Fermi restando i diritti, le facoltà e gli obblighi di SICAF nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL Edili, dalle eventuali normative speciali e disposizioni applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di SICAF ai fini del presente sistema sanzionatorio, in quanto ritenuti e riconosciuti da SICAF stessa come illeciti disciplinari, sono:

1. prima violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure a titolo colposo;
2. seconda violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure a titolo colposo;
3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure, a titolo doloso;
4. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure, a titolo doloso, nel caso di consumazione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente punto.

4.2 Dirigenti

Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Dirigenti Industria, al personale in posizione "dirigenziale" sono applicabili le sanzioni disciplinari previste per violazioni del Modello e delle relative Procedure nei contratti di lavoro individuali dei singoli soggetti interessati e nei relativi accordi integrativi.

In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di "Dirigente" può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della commissione della medesima Violazione.

Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di "Dirigente", SICAF tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del

soggetto interessato, con riferimento all'area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

È sanzionabile con i provvedimenti disciplinari previsti nel contratto individuale di lavoro e nei successivi accordi integrativi, il Dirigente che commetta una Violazione o venga meno ad uno specifico obbligo di vigilanza su soggetti sottoposti.

5. Consiglio di Amministrazione

Nel caso di Violazione delle regole da parte di un Amministratore di SICAF, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'Amministratore, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di SICAF (o, in sua vece, altro Membro) dovranno procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6. Sindaci

Nel caso di Violazione delle regole da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Collegio Sindacale e su istanza del Consiglio di Amministrazione verrà convocata l'Assemblea dei Soci affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

7. Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, SICAF ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei contratti dei medesimi che prevedano: (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di SICAF, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

8. Registro

central sicaf

La Società adotta un registro nel quale deve procedere all'iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 2. L'iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

central
sicaf

CENTRAL SICAF S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

INDICE

SEZIONE 1	5
REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24, 25 e 25-ter, lettera s-bis), D.Lgs. n. 231 del 2001	5
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione ..	14
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	17
4. Le Aree a Rischio Reato	19
5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”	20
5.1. Gestione dei rapporti con subappaltatori	20
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	20
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	20
5.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	20
5.2. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali	20
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	20
5.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	21
5.2.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	21
5.3. Gestione degli acquisti di beni	21
5.3.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	21
5.3.2. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	21
5.4. Gestione degli immobili	21
5.4.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	22
5.4.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	22
5.4.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	22
6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	24
6.1. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali	24
6.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	24
6.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	24
6.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	24
6.2. Gestione degli acquisti di beni	24
6.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	25
6.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	25
6.2.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	25
7. Norme di comportamento particolare	25
SEZIONE 2	27
REATI SOCIETARI	27
1. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001	27
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	31
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	35
4. Le Aree a Rischio Reato	37
5. Le singole Aree a Rischio Reato	38
6. Norme di comportamento particolare	39
SEZIONE 3	40
ILLECITI DI ABUSI DI MERCATO	40
1. <i>Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-sexies, D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-quinquies, TUF</i>	40
2. <i>Le sanzioni previste dagli articoli 25-sexies, D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-quinquies, TUF</i>	47
3. <i>Norme di comportamento generali per tutte le Aree a Rischio Reato</i>	48
4. <i>Le Aree a Rischio Reato</i>	50
5. <i>Le singole Aree a Rischio Reato</i>	51
6. <i>Norme di comportamento particolare</i>	52
SEZIONE 4	53
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	53
1. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-septies, D. Lgs. n. 231 del 2001	53
2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	57
3. Norme di comportamento generale nelle Aree a Rischio Reato	58
4. Procedure previste dalla legge	66
5. Le Aree a Rischio Reato	67

6. Le singole Aree a Rischio Reato	68
5.1. Sicurezza dei cantieri	68
6.1.1 <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	68
6.1.2 <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	68
6.1.3 <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	68
7. Norme di comportamento particolare.....	69
SEZIONE 5	70
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	70
1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-<i>octies</i> e 25-<i>octies</i>.1, D.Lgs. n. 231 del 2001	70
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	77
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	79
4. Le Aree a Rischio Reato	81
5. Le singole Aree a Rischio Reato	82
5.1 Gestione degli immobili	82
5.1.1 <i>Descrizione delle Attività sensibili</i>	82
5.1.2 <i>Funzioni aziendali coinvolte</i>	82
5.1.3 <i>Reati astrattamente ipotizzabili e relative modalità di commissione dei reati</i>	82
5.6. Gestione dei rapporti con i subappaltatori	83
5.6.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	83
5.6.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	83
5.6.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	83
5.7. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali	84
5.7.1 <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	84
5.7.2 <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	84
5.7.3 <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	84
5.8. Gestione degli acquisti di beni	85
5.8.1 <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	85
5.8.2 <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	85
5.8.3 <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	85
6. Norme di comportamento particolare	87
SEZIONE 6	88
REATI AMBIENTALI	88
1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-<i>undecies</i>, D.Lgs. n. 231 del 2001	88
2. Le sanzioni previste in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 25-<i>undecies</i> del Decreto	94
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	96
4. Le Aree a Rischio Reato	98
5. Le singole Aree a Rischio Reato	99
6. Norme di comportamento particolare	100
SEZIONE 7	101
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	101
1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 24-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 231 del 2001	101
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di criminalità organizzata	103
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	104
4. Le Aree a Rischio Reato	106
5. Le singole Aree a Rischio Reato	107
5.1. Gestione dei rapporti con i subappaltatori	107
5.2.1 <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	107
5.2.2 <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	107
5.2.3 <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	107
5.2. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali	107
5.3.1. <i>Descrizione delle Attività sensibili</i>	107
5.3.2. <i>Funzioni aziendali coinvolte</i>	107
5.3.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	108
6. Norme di comportamento particolare	109

SEZIONE 8	110
REATI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	110
1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24- <i>bis</i> e 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001.....	110
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati informatici e in violazione del diritto d'autore	114
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	117
4. Le Aree a Rischio Reato	120
5. La singole Aree a Rischio Reato.....	121
6. Norme di comportamento particolare.....	122
SEZIONE 9	123
REATI TRIBUTARI.....	123
1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>quinquiesdecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001.....	123
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributarî	125
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	126
4. L'Area a Rischio Reato	128
5. La singola Area a Rischio Reato.....	129
6. Norme di comportamento particolare.....	130
SEZIONE 10	131
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	131
1. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 25- <i>septesdecies</i> e 25- <i>duodevicies</i> , D. Lgs. n. 231 del 2001.....	131
2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	133
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	134
4. Le Aree a Rischio Reato	136
5. Le singole Aree a Rischio Reato.....	137
5.1. Gestione dei rapporti con conduttori, affittuari, appaltatori e subappaltatori presenti all'interno degli immobili di proprietà della Società.....	137
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	137
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	137
5.1.3. <i>Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione</i>	137
6. Norme di comportamento particolare	139

SEZIONE 1

**REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24, 25 e 25-ter, lettera s-bis), D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione di seguito elencate:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- peculato (art. 314, primo comma, c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (323 c.p.)¹.

Per effetto delle modifiche apportate al Decreto dalla Legge n. 190 del 2012 e, più recentemente, dal D.Lgs. n. 38 del 2017, esigenze di organicità nella trattazione suggeriscono di disciplinare le fattispecie di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis*, c.c. (sanzionate in capo all'ente in virtù dell'articolo 25-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001) nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale del Modello della Società, che è finalizzata a prevenire la commissione dei reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i “**Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione**”).

¹ Si specifica che le ultime tre fattispecie indicate rilevano, ai fini del D.Lgs. 231 del 2001, solo laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SICAF ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per l'ente o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'articolo in commento non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, ma è richiesta la sussistenza di un'ulteriore attività, di un particolare artificio ovvero di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico.

(ii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'art. 640 c.p., sopra riportata, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Per completezza, si precisa, per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

(iii) Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”

Il reato di frode informatica appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio e si configura nelle ipotesi in cui un soggetto alteri dati, informazioni o programmi di un sistema informatico o telematico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'accedere (anche in maniera illegittima) ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per la trasmissione delle dichiarazioni contributive, venga alterato il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico (es. pagamento di minori oneri previdenziali/contributivi).

(iv) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.):

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato si configura con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità (ed entro i termini) per cui sono stati erogati.

(v) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.):

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di*

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incarico di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto in merito al commento dell'art. 316-*bis* (Malversazione di erogazioni pubbliche), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è viceversa necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

(vi) Corruzione:

- Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione - *Corruzione impropria*)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

- Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - *Corruzione propria*)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”².

Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio³.

² A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-*bis*, c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D.Lgs. n. 231 del 2001 in forza del quale “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

³ In altri termini, “mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul «factum sceleris», nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo”*.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli articoli 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è ravvisabile una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio⁴ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'ente un interesse o un vantaggio.

- Articolo 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri)

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'articolo 25 del Decreto, vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:

con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa” (così: Cass. Pen., sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000).

⁴ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

central sicaf

- a) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio”⁵;*
- f) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- g) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- h) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- i) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione”⁶.*

- Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

- Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera *“ente della Pubblica Amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;

⁵ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

⁶ Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

- b) ai sensi dell'articolo:
- 357 del Codice penale sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del Codice penale, sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugo, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.
- Articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

- Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

(vii) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione. Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso. Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

(viii) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al terzo comma. Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità viene considerata soltanto la corruzione attiva (*i.e.*: la condotta del soggetto corruttore) che può essere posta in essere da chiunque attivamente – sia in via diretta che per interposta persona – corrompa uno o più dei soggetti indicati al primo e secondo comma dell'articolo in esame attraverso la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, per indurli al compimento o all'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Più precisamente, con riferimento alla violazione degli obblighi di ufficio si potrebbe trattare della violazione di obblighi: (i) istituzionali imposti dalla legge e/o (ii) regolamentari derivanti dallo statuto sociale, da deliberazioni assembleari, ecc.⁷

Per quanto attiene, invece, alla nozione di obbligo di fedeltà, occorre rifarsi alla formulazione dell'articolo

⁷ Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi, *Le misure anticorruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 157.

2105 c.c., ed alla interpretazione giurisprudenziale dello stesso⁸.

In sintesi, il fatto tipico previsto dall'articolo 2635, c.c., è scandito in due momenti tra loro connessi: (i) l'offerta, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, da parte del soggetto corruttore, o da parte di un soggetto diverso che sia stato appositamente incaricato e (ii) il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà che deve essere conseguenza dell'offerta, della dazione o della promessa, senza che tale condotta produca necessariamente un nocumento alla controparte privata.

(ix) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al primo comma.

Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità rileva l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, non dovuti, ad uno dei seguenti soggetti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati ovvero a chi svolge nell'ambito di una società o ente privato un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

Perché possa esservi responsabilità, è necessario che tale offerta o promessa sia posta in essere, affinché uno dei soggetti sopra menzionati compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e che la stessa non sia accettata.

⁸ Sergio Seminara, *Il reato di corruzione tra privati e la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001*, Relazione Paradigma, Forum 231, Milano 26-28 novembre 2012, p. 4.

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24, 25 e 25-*ter* (limitatamente alla condotta di cui agli articoli 2635, comma 3, e 2635-*bis*, comma 1, c.c.) del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per SICAF, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.); - Frode informatica (art. 640-<i>ter</i>, c.p.) - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>bis</i> c.p.) - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> c.p.) 	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai Soggetti Apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso dai Soggetti Sottoposti:</p>

central sicaf

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-<i>bis</i> c.p.) 		<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex art. 319-bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari aggravata ai sensi dell'art. 319-<i>ter</i>, comma 2, c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i>, c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri della Corte penale interazionale o degli 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai Soggetti Apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso dai Soggetti Sottoposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

central sicaf

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322- <i>bis</i> c.p.)		
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	Da 400 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Istigazione alla corruzione tra privati (2635- <i>bis</i> , comma 1, c.c.)	Da 200 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle controparti contrattuali di diritto privato;
- 2) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, o ancora in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- 3) assecondare al fine di ottenere un interesse o un vantaggio le pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio volte a farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
- 4) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (*i.e.* assunzione, *stage*, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- 5) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- 6) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti;

central sicaf

- 7) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- 8) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- 9) effettuare qualsiasi forma di sponsorizzazione con controparti pubbliche e/o private;
- 10) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altre controparti anche di diritto privato, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- 11) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 12) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

A tal fine è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4. Le Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti contrattuali o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o con le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con i soggetti sopra indicati, SICAF ha provveduto ad individuare le seguenti “**Aree a Rischio Reato**”, costituite da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i soggetti sopra indicati comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Aree a Rischio Reato “strumentali”, alla realizzazione dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti con le controparti pubbliche e/o private, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

[OMISSIS]

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte e le modalità attraverso le quali i reati summenzionati possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”

[OMISSIS]

5.1. Gestione dei rapporti con subappaltatori

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività correlate alla:

1. Ricerca e selezione del subappaltatore;
2. Negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto di subappalto;
3. Valutazione dei subappaltatori;
4. Verifica dei servizi svolti dai subappaltatori.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

[OMISSIS]

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

In particolare:

- i reati di **corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di SICAF offrano o promettano, sia direttamente che per interposta persona, denaro o altra utilità ad un soggetto facente parte della struttura aziendale della società subappaltatrice nell'ambito di una specifico servizio, al fine di stipulare un contratto di subappalto a condizioni economiche favorevoli per SICAF.

5.2. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività correlate alla:

1. Selezione dei consulenti e dei fornitori di prestazioni/servizi professionali;
2. Gestione albo consulenti;
3. Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
4. Gestione dell'incarico di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
5. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto alle prestazioni svolte.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

[OMISSIS]

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

In particolare:

- i reati di **corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF facesse pressioni – sia direttamente che per interposta persona – su uno dei soggetti operanti nella struttura aziendale dello studio di consulenza, offrendogli denaro o altra utilità, per indurlo a concludere contratti di consulenza a condizioni favorevoli per SICAF.

5.3. Gestione degli acquisti di beni

5.3.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività correlate alla:

1. Definizione del fabbisogno di acquisto di beni;
2. Selezione dei fornitori;
3. Gestione dell'albo fornitori;
4. Emissione degli ordini/stipula contratti di acquisto;
5. Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
6. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti.

[OMISSIS]

5.3.2. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

In particolare:

- i reati di **corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF – sia direttamente che per interposta persona – facesse pressioni su uno dei soggetti operanti nella struttura aziendale del fornitore, offrendogli denaro o altra utilità, per indurlo a concludere contratti di fornitura di beni a condizioni favorevoli per SICAF.

5.4. Gestione degli immobili

5.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

1. Partecipazione a gare ad evidenza pubblica per l'acquisto di immobili di enti pubblici;
2. Richiesta di concessioni/autorizzazioni necessarie all'attività di ristrutturazione degli immobili;
3. Stipula, modifica e rinnovo dei contratti di locazione;
4. Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche in caso di controlli, visite e ispezioni nell'ambito dei cantieri;
5. Gestione della fatturazione relativa al patrimonio immobiliare;
6. Gestione delle attività di acquisto/vendita di immobili;
7. Richiesta di finanziamenti pubblici per concludere operazioni legate alla gestione del patrimonio immobiliare.

5.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

[OMISSIS]

5.4.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Truffa ai danni dello Stato** (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis, c.p.); **Malversazione ai danni di erogazioni pubbliche** (art. 316-bis c.p.); **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-ter c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

In particolare:

- il **reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di SICAF, nella gestione del processo di partecipazione ad una gara pubblica, offrano o promettano denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio, al fine di indurre lo stesso a:
 - ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di SICAF, della documentazione richiesta da parte della Pubblica Amministrazione prevista dal bando di gara (fase di pre-qualifica);
 - ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di SICAF, dell'offerta tecnico-economica prevista dalla richiesta di offerta (fase di offerta);
 - risultare aggiudicatari anche senza avere i requisiti tecnici richiesti dal bando di gara;
- i **reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di SICAF offrano o promettano denaro o altra utilità a soggetti facenti parte della

central sicaf

struttura aziendale della società proprietaria di un immobile di interesse di SICAF, al fine di preferire l'offerta economica presentata da SICAF, nonostante la stessa contenga condizioni peggiorative rispetto a quelle presentate da altre società interessate all'immobile in questione;

- il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio facesse pressioni su un Soggetto Sottoposto o su un Soggetto Apicale di SICAF, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio della qualificazione di SICAF alla gara pubblica e il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire la Società stessa;
- la fattispecie di **truffa ai danni dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di SICAF, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alle Autorità Pubbliche competenti, per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni necessarie per la ristrutturazione degli immobili, forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di tali Enti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per SICAF;
- il reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di SICAF, nella predisposizione di dati/informazioni/documenti/atti da trasmettere alle Autorità competenti e necessari per la percezione di erogazioni pubbliche (in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni), forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio dello Stato o di altri enti pubblici (es.: Comuni, Province, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.), non consentendo loro di rilevare condizioni ostative, inesattezze, o comunque la mancanza dei requisiti prescritti per la concessione e/o rimborso delle erogazioni in questione;
- il reato di **malversazione ai danni di erogazioni pubbliche** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e per conto di SICAF, a seguito della partecipazione della Società a bandi pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici per lavori di ristrutturazione degli immobili, ottengano tali finanziamenti e li utilizzino per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stati erogati;
- il reato di **indebita percezione di erogazioni pubbliche** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

[OMISSIS]

6.1. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali

6.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

1. Selezione dei consulenti e dei fornitori di prestazioni/servizi professionali;
2. Gestione albo consulenti;
3. Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
4. Gestione dell'incarico di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
5. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto alle prestazioni svolte.

6.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

6.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

In particolare:

- le attività sensibili relative al processo di gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali potrebbero essere strumentali alla configurazione della fattispecie criminosa di **corruzione della Pubblica Amministrazione**, poiché potrebbero permettere a SICAF di effettuare consulenze fittizie, attraverso accordi simulati con consulenti compiacenti, finalizzati all'ottenimento della provvista da offrire ai funzionari pubblici od incaricati di un pubblico servizio;
- le attività sensibili relative alla gestione degli incarichi di consulenza e di prestazioni/servizi professionali potrebbero essere strumentali alla configurazione delle fattispecie criminose di **corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati**, poiché potrebbero permettere a SICAF di effettuare consulenze fittizie, attraverso accordi simulati con consulenti compiacenti, finalizzati all'ottenimento della provvista da impiegare nella corruzione di una controparte privata o al fine di istigare la stessa alla corruzione.

6.2. Gestione degli acquisti di beni

6.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla:

1. Definizione del fabbisogno di acquisto di beni;
2. Selezione dei fornitori;
3. Gestione dell'albo fornitori;
4. Emissione degli ordini/stipula contratti di acquisto;
5. Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
6. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti.

6.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

6.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3, c.c.) e di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis, comma 1, c.c.).

In particolare:

- le attività sensibili relative al processo di gestione degli acquisti di beni potrebbero essere strumentali alla configurazione della fattispecie criminosa di **corruzione della Pubblica Amministrazione**, poiché potrebbero permettere a SICAF di effettuare acquisti fittizi, attraverso accordi simulati con fornitori compiacenti, finalizzati all'ottenimento della provvista da offrire ai funzionari pubblici o incaricati di un pubblico servizio;
- le attività sensibili relative al processo di gestione degli acquisti di beni potrebbero essere strumentali alla configurazione delle fattispecie criminose di **corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati** poiché potrebbero permettere a SICAF di effettuare acquisti fittizi, attraverso accordi simulati con fornitori compiacenti, finalizzati all'ottenimento della provvista da impiegare al fine di corrompere – in via diretta o per interposta persona – ovvero di istigare una controparte privata alla corruzione.

[OMISSIS]

7. **Norme di comportamento particolare**

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati di Corruzione ed altri reati contro la Pubblica

central sicaf

Amministrazione, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una Repository creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 2

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Reati Societari**”):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Tale fattispecie è stata trattata nella Sezione 1 della presente Parte Speciale;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). Tale fattispecie è stata trattata nella Sezione 1 della presente Parte Speciale;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta e della propria struttura organizzativa e di *governance*, SICAF ha ritenuto rilevanti i seguenti reati di cui viene riportata una breve descrizione della fattispecie.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell'art. 2621 c.c. sopra indicato. Le predette pene troveranno applicazione altresì allorché i fatti di cui

all'articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(ii) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

(iii) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà integrabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

(iv) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

(v) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

(vi) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

(vii) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

(viii) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

(ix) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

(x) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”

La presente disposizione tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale della società.

Si tratta di un reato “proprio”, che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Il reato *de quo* può essere commesso con due distinte modalità.

La prima modalità consiste alternativamente nella comunicazione all'Autorità di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente ovvero nel fraudolento occultamento di tali situazioni.

La seconda modalità è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti “qualificati” per i quali i reati si definiscono propri.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per SICAF, indicati al precedente paragrafo 1.

central sicaf

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621- <i>bis</i> c.c.)	Da 100 a 200 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.	Nessuna

central sicaf

<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</p>	<p>Da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</p>	<p>Da 300 a 660 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<p>Da 200 a 360 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Da 300 a 660 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p>	<p>Da 400 a 1000 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)</p>	<p>Da 400 a 800 quote. Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.</p>	<p>Nessuna</p>

central sicaf

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SICAF; comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- 1) fornire, redigere o trasmettere dati o documenti esatti, corretti, completi e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione corretta della realtà medesima con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SICAF;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto della normativa;

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;

central sicaf

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- 4) comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SICAF;
 - 5) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SICAF.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SICAF e sull'evoluzione del suo *business*;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:
 - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di SICAF;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e della struttura organizzativa e di *governance*, SICAF ha provveduto ad individuare quale **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari [OMISSIS].

5. Le singole Aree a Rischio Reato

[OMISSIS]

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Delitti Societari applicabili alla Società e individuati al precedente paragrafo 1, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 3

ILLECITI DI ABUSI DI MERCATO

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*sexies*, D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-*quinquies*, TUF

L'articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, richiama le fattispecie di illecito penale e amministrativo di cui alla Parte V, Titolo I-*bis*, TUF, di seguito elencate (di seguito, per brevità, gli “**Illeciti di Abusi di Mercato**”):

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 (illecito penale) e 187-*bis*, TUF (illecito amministrativo)); manipolazione di mercato (artt. 185 (illecito penale) e 187-*ter*, TUF (illecito amministrativo)).

Inoltre, il sistema sanzionatorio, sul piano amministrativo, si completa con la previsione di cui all'articolo 187-*quinquies*, TUF, secondo cui *“L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014*

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

A norma dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (cosiddetto “Regolamento MAR”) – richiamato dall'articolo ora riportato – , “[n]on è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”.

A norma, invece, dell'art. 15 del Regolamento MAR, “[n]on è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato contemplate dagli articoli 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-*quinquies* del TUF, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) Abuso di informazioni privilegiate

L'illecito penale (art. 184, TUF)

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno a sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.

L'illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF)

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

Si evidenzia che le condotte rilevanti ai fini della commissione dell'illecito penale e di quello amministrativo di abuso di informazioni privilegiate coincidono in larga parte, tranne che con riferimento alla sola ipotesi di illecito amministrativo:

- il tentativo è equiparato alla consumazione;
- la condotta è sanzionata anche a titolo di mera colpa.

Gli Illeciti di Abusi di Mercato sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell'attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

Il possesso della notizia privilegiata costituisce il presupposto degli Illeciti di Abusi di Mercato in esame.

L'“informazione privilegiata” è definita dall'art. 7 del Regolamento MAR, quale “un'informazione un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati [...]”.

La notizia ha carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- non è stata resa pubblica;
- concerne direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
- nel caso in cui venisse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Le informazioni privilegiate sono costituite innanzi tutto da quelle relative a fatti che concernono direttamente la società emittente (quali la sua situazione e le sue prospettive patrimoniali, finanziarie e gestionali) o i titoli da questa emessi.

Come indicato dalle Linee Guida di Confindustria, le suddette informazioni, riguardanti direttamente la vita di una società o i suoi titoli, potrebbero, a titolo esemplificativo, essere quelle concernenti gli eventi quali andamento del *business* operativo, cambiamenti nel controllo e/o nei patti di controllo, ecc.

(ii) Manipolazione del mercato

L'illecito penale (art 185, TUF)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. (1373)

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

L'illecito amministrativo (art 187-ter, TUF)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato”.

central sicaf

La manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false (c.d. “Manipolazione Informativa”) ovvero nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici (c.d. “Manipolazione Operativa”), con la finalità, in entrambi i casi, di produrre una distorsione del mercato (di seguito, cumulativamente “Manipolazione del Mercato”).

La Consob, con Comunicazione n. DME/5078692, del 29 novembre 2005, ha fornito alcuni esempi di Manipolazione del Mercato a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di fornire una guida agli operatori. Tali ipotesi possono raggrupparsi nelle seguenti quattro categorie di operazioni:

- (a) operazioni false o fuorvianti;
- (b) fissazione del prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente da quello di mercato;
- (c) operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni;
- (d) diffusione di informazioni false o ingannevoli.

(a) Operazioni false o fuorvianti (art. 183-ter, comma 3, TUF)

Nell’ambito di questa categoria sono riportati dalla Consob i seguenti esempi:

- “*Wash trades*” (*operazioni fittizie*)

questa condotta consiste nell’effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario, al fine di fare apparire una (inesistente) variazione dell’assetto degli interessi, dei diritti e dei rischi di mercato tra i soggetti riguardati dall’operazione, che agiscono a questo scopo di concerto o in modo collusivo (le operazioni di riporto o di prestito titoli, in genere, non costituiscono, di per sé, per la Consob, Manipolazione del Mercato);

- “*Painting the tape*” (*artefare il quadro delle operazioni*)

in questo caso, viene mostrata al mercato un’operatività su un determinato titolo, al fine di dare l’impressione che lo stesso sia oggetto di un interesse degli investitori, in realtà inesistente;

- “*Improper matched orders*” (*ordini abbinati in modo improprio*)

si tratta di operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita, immessi nello stesso momento (o quasi), con gli stessi prezzi e per gli stessi quantitativi, da differenti soggetti che operano di concerto;

- “*Placing orders with no intention of executing them*” (*inserimento di ordini nel mercato senza l’intenzione di eseguirli*)

si considera, in questa ipotesi, l’inserimento di ordini nei mercati telematici, a prezzi più alti (o più bassi) rispetto a quelli già immessi per l’acquisto o per la vendita di strumenti finanziari. L’intenzione sottostante agli ordini non è tanto quella di eseguirli, bensì quella di ingenerare l’impressione fuorviante circa l’esistenza di una domanda (o di una offerta) a prezzi più bassi (o più alti) di quelli reali: tali ordini vengono poi ritirati prima della loro esecuzione.

Una variante di questo esempio è data dall’inserimento di un ordine per quantitativi minimi, al fine di spostare il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario, con l’intenzione di non eseguirlo, rimanendo, tuttavia disponibili all’esecuzione, qualora non si riesca a ritrarlo in tempo.

(b) Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali (art.187-ter, comma 3, lettera b) TUF)

Nell’ambito di tale categoria sono riportati dalla Consob i seguenti esempi:

- “*Marking the close*” (*segnare il prezzo in chiusura*)

questa condotta consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle contrattazioni, in modo da alterare il prezzo di chiusura dello strumento finanziario o del contratto derivato. Tale condotta può essere posta in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma, molto spesso, si manifesta nei giorni di scadenza dei contratti derivati, nei giorni in cui maturano le commissioni annuali o trimestrali relative a portafogli gestiti, o a quote di fondi comuni, nei giorni in cui vengono effettuate le indicizzazioni previste dagli strumenti complessi;

- *“Colluding in the after market of an Initial Public Offer” (colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico)*

viene in esame, qui, una specifica condotta posta in essere sul mercato secondario nel momento immediatamente successivo al collocamento: i soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano sul mercato secondario, di concerto – subito dopo la conclusione del collocamento – ulteriori quantitativi dei titoli collocati, in modo da gonfiare artificialmente il prezzo e attirare l'interesse da parte di altri investitori, così da agevolare la pronta e vantaggiosa liquidazione dei titoli acquistati in fase di collocamento;

- *“Abusive squeeze” (Comprimere il mercato in modo abusivo)*

in questa ipotesi, uno o più soggetti, in grado di esercitare sul mercato una significativa influenza sulla domanda (o sull'offerta) di strumenti finanziari, abusano della loro posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo finale delle operazioni a loro vantaggio. Questo comportamento può realizzarsi anche con riferimento ad una merce o a uno strumento finanziario sottostanti ad un contratto derivato, al fine di conseguire un profitto rispetto a quest'ultimo;

- *“Creation of a floor in the price pattern” (fissazione di una soglia minima al corso dei prezzi)*

questa condotta è di solito posta in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano: si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi.

Non costituiscono manipolazioni di mercato i programmi di riacquisto di azioni proprie o le operazioni di stabilizzazione su strumenti finanziari emessi previsti dalla normativa vigente;

- *“Excessive bid-ask spread” (Eccessiva incoerenza tra le quotazioni denaro-lettera)*

solitamente, questo comportamento è posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i *market makers* che operano di concerto – i quali, abusando della loro posizione di mercato, posizionano e/o mantengono il cd. *“bid-ask spread”* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value*;

- *“Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market” (operazioni effettuate su di un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario su un altro mercato correlato)*

in questo caso, si considera la conclusione di operazioni relative ad uno strumento finanziario su di un determinato mercato, con la finalità di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario su altri, diversi, mercati.

(c) Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti (art. 187-ter, comma 3, lettera c) TUF)

Nell'ambito di tale categoria sono riportati dalla Consob i seguenti esempi:

- *“Concealing ownership” (celare la proprietà)*

quest'ipotesi considera un comportamento complessivamente volto ad occultare l'identità dell'effettivo titolare di uno strumento finanziario, anche attraverso la violazione delle norme che regolano la

central sicaf

trasparenza degli assetti proprietari, attribuendo l'apparente proprietà dello strumento finanziario ad altri soggetti collusi. Va esclusa, peraltro, la manipolazione di mercato laddove esistano motivi legittimi che consentano l'intestazione degli strumenti finanziari ad un nominativo differente da quello dell'effettivo proprietario. In ogni caso, una non corretta comunicazione di una partecipazione rilevante, non implica, di per sé, necessariamente una manipolazione di mercato;

- *“Dissemination of false or misleading market information through the media, including Internet, or by any other means”* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti, tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo)

questa particolare fattispecie viene attuata con l'intenzione di spostare il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisca la posizione aperta su tali strumenti o attività (ovvero, anche, un'operazione già pianificata) del soggetto che diffonde l'informazione;

- *“Pump and dump”* (gonfiare e scaricare)

la condotta qui considerata consiste nell'acquisto e nella conservazione di un titolo, allo scopo di trarre profitto dall'incremento del suo prezzo illecitamente realizzato come segue:

- vengono effettuati ulteriori acquisti sullo stesso titolo e/o sono diffuse informazioni fuorvianti, in modo da aumentarne (“gonfiarne”) il prezzo;
- gli altri partecipanti al mercato vengono illecitamente influenzati dal prezzo così distorto e vengono indotti ad effettuare ulteriori acquisti;
- il manipolatore riesce a vendere (“scaricare”) i propri titoli a prezzi più elevati.

- *“Trash and cash”* (screditare e incassare)

si tratta dell'ipotesi inversa al *Pump and Dump*: in questo caso un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario, effettuando un'ulteriore attività di vendita e/o diffondendo fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario (“screditare”), in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore, in questo modo, chiude la sua posizione dopo la caduta del prezzo, comprando ad un prezzo inferiore (“incassare”) di quello che sarebbe risultato se l'andamento del titolo fosse stato regolare, ovvero non manipolato;

- *“Opening a position and closing it immediately after its public disclosure”* (aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico)

questa condotta è solitamente posta in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni, le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente, la condotta consiste nell'aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Va segnalato che il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla legge o se è dalla stessa permesso;

- *“Dissemination of false and misleading information”* (Diffusione di informazioni false o fuorvianti) (art.187-ter, comma 1, TUF)

questo tipo di Manipolazione del Mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti, senza richiedere necessariamente l'effettiva presenza di operazioni sul mercato. L'abuso comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati: per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'art. 114, comma 1, TUF, è ragionevole ritenere che il pubblico venga fuorviato;

central sicaf

- *“Spreading false / misleading information through the media” (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione)*

è il caso di diffusione di informazioni tramite canali ufficiali di comunicazione dell'emittente (anche tramite Internet), contenenti affermazioni false o fuorvianti sulla medesima società. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave, in quanto è importante che i partecipanti al mercato possano fare affidamento sulle informazioni diffuse tramite tali canali;

- *“Other behaviour designed to spread false/misleading information” (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti)*

In quest'ultima ipotesi, vengono in considerazione comportamenti posti al di fuori dei mercati finanziari, finalizzati a diffondere indicazioni false o fuorvianti con mezzi diversi dalle comunicazioni. Uno specifico esempio è costituito dalla realizzazione di un movimento di merci e di beni, tale da creare un'apparenza fuorviante sulla domanda (o sull'offerta) relativa a tali merci, così da influenzare l'andamento di derivati ad essi correlati.

central sicaf

2. Le sanzioni previste dagli articoli 25-*sexies*, D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-*quinquies*, TUF

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 e 187-*quinquies*, TUF, con riferimento ai soli reati e illeciti amministrativi ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Illecito penale	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> – Abuso di Informazioni Privilegiate (art. 184, TUF) – Manipolazione del Mercato (art. 185, TUF) 	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto	Nessuna
Illecito Amministrativo	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Responsabilità dell'ente (art. 187- <i>quinquies</i> , TUF) per gli Illeciti amministrativi di: <ul style="list-style-type: none"> – Abuso di Informazioni Privilegiate; – Manipolazione del Mercato 	Si applicano le sanzioni previste per gli Illeciti in esame e, pertanto: Da Euro 20.000,00 a Euro quindici (15) milioni. Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di comportamento generali per tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Abusi di mercato, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, nonché i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle Aree a Rischio Reato individuate al precedente paragrafo 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di comportamento generale, al fine di prevenire la commissione degli Illeciti di Abusi di Mercato:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di illecito considerate al precedente paragrafo 1 (artt. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 e 187-*quinquies*, TUF);
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di Illecito indicate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati, comunque ottenute, anche al di fuori della propria attività lavorativa;
- partecipare a gruppi di discussione o *chatroom* su *internet* aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti strumenti finanziari quotati, o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti e/o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, salvo che in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari in emissione da parte di SICAF, o concernenti soggetti quotati e/o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la riservatezza sulle stesse;
- effettuare comunicazioni all'esterno nel mancato rispetto delle procedure interne in materia;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso *internet*, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- discutere di informazioni privilegiate in presenza di estranei o, comunque, soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici ovvero in ufficio con la modalità "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di interesse per la Società raggiungano un valore considerato di riferimento;
- agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o

central sicaf

indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

- realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società utilizzando le stesse informazioni privilegiate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività in cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano avere permettere loro di porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, SICAF ha individuato le seguenti "Aree a Rischio Reato", in relazione agli Illeciti di Abusi di Mercato:

[OMISSIS]

Nel successivo paragrafo sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione degli Illeciti di Abusi di Mercato nell'ambito di ciascuna Area a Rischio Reato individuata, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché delle fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Società e delle relative modalità di commissione.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

[OMISSIS]

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai delitti di Abusi di Mercato applicabili alla Società e individuati al precedente paragrafo 1, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 4

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-septies, D. Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della L. n. 123 del 2007, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede, è opportuno ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (di seguito “**TUS**”) ha stabilito il contenuto minimo essenziale del modello organizzativo, disponendo che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli

infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11".

Dalla disposizione contenuta nella norma, pertanto, si evince che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere quindi presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'articolo 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'articolo 25-septies del Decreto:

"In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1 e 2, TUS:

"1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

central sicaf

- a) *nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);*
- b) *in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) *per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”*

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di valutazione dei Rischi.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configurano per il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave⁹ o gravissima¹⁰.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello specifico scopo e sono da quest'ultimo previsti e voluti come conseguenza di una diretta azione od omissione, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Società, se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

⁹ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *“la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...).”*

¹⁰ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *“la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.*

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio in termini di risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'articolo 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*septies* del Decreto a carico di SICAF qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi alla Società un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (art. 589 del c.p.) con violazione dell'art. 55, comma 2, del TUS	1.000 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><u>Da tre mesi a un anno</u></p>
– Omicidio colposo (art. 589 del c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><u>Da tre mesi a un anno</u></p>
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del c.p.)	Fino a 250 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><u>Fino a sei mesi</u></p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di comportamento generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Le norme di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta o indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

In particolare, sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti *ex* articolo 17, TUS:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 29, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 17, TUS, attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'articolo 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 16¹¹, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'articolo 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18¹², TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'articolo 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata dell'obbligo di sicurezza posto *ex lege* in capo al datore di lavoro.

¹¹ Art. 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'art. 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

¹² Art. 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

-
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;

In particolare datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19¹³ e 20¹⁴ TUS.

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

- 1-*bis* L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. [...]
- 3-*bis* Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

¹³ Art. 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
 - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-*bis*) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

¹⁴ Art. 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:

central sicaf

In base al disposto dell'articolo 31, TUS, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, TUS.

Principi generali

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espreso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da SICAF, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

-
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele preparati pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

central sicaf

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, SICAF provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello;
- 4) un idoneo sistema che garantisca che le misure adottate siano di volta in volta idonee a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

central sicaf

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Regole di comportamento

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto).

In particolare, è fatto divieto di:

- alterare, modificare e/o manomettere i sistemi di protezione individuale e/o sistemi di protezione installati sui macchinari/strumenti di lavoro;
- utilizzare e/o far utilizzare macchinari e/o strumenti che non siano in buono stato manutentivo o che non abbiano subito le validazioni richieste per legge, ove necessarie.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da SICAF in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da SICAF; (iii) cooperare e coordinare con SICAF per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal TUS, ogni individuo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, ai Dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

central sicaf

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

4. Procedure previste dalla legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- registro infortuni;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale non si ritiene opportuno riportare il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- organigramma e funzionigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori così come quelle di vigilanza sono state predisposte ed attuate secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

SICAF procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, SICAF si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

5. Le Aree a Rischio Reato

L'Area a Rischio Reato individuata da SICAF in relazione ai Reati di cui sopra è [OMISSIS].
Con riferimento alla suddetta Area vengono di seguito illustrate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo – le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Reati di cui al precedente paragrafo 1i possono essere commessi.

6. Le singole Aree a Rischio Reato

5.1. Sicurezza dei cantieri

6.1.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse alla:

1. Gestione della sicurezza nei cantieri in caso di lavori presso gli immobili non locati;
2. Gestione della sicurezza sul posto di lavoro.

6.1.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

6.1.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Omicidio colposo** (art. 589, co. 2, c.p.) e **Lesioni colpose gravi e/o gravissime** (art. 590, co. 2 e 3, c.p.).

In via esemplificativa, per comportamenti colposi, dovranno intendersi:

- a) negligenza, imprudenza, imperizia nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) omissione di controllo.

In particolare, gli illeciti penali di cui sopra possono essere commessi mediante qualsiasi tipologia di condotta, purché la stessa si traduca in una violazione delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché venga ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta medesima e l'evento di omicidio o lesioni personali colpose.

7. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate al precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai reati di Omicidio colposo e Lesioni gravi o gravissime applicabili alla Società e individuati al precedente paragrafo 1, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 5

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo gli illeciti relativi alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (di seguito, per brevità, i **“Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio”**). L'articolo 25-*octies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, disciplina le fattispecie di reato di seguito elencate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

L'articolo 25-*octies*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha ampliato le fattispecie di reati presupposto con i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In particolare, l'articolo 25-*octies*.1 richiama le seguenti fattispecie di reato:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), *“nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”*;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SICAF ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- (i) l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante il quale l'agente consegue il possesso del bene;
- (ii) la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- (iii) l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un reato presupposto (delitto o contravvenzione), ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro reato dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da reato. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- (i) la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- (ii) il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'articolo 648-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante e due circostanze attenuanti. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettata dal scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. Le circostanze attenuanti fanno invece riferimento, la prima, all'ipotesi in cui i beni provengano da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e, la seconda, all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di circostanze attenuanti fondate sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da una contravvenzione/un delitto puniti con una pena non particolarmente elevata.

In relazione a tale reato, l'articolo 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, specifica che:

“Ai soli fini del presente Decreto (il D.Lgs. 231/2007, n.d.r.) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- (i) innanzitutto, impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- (ii) la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie¹⁵.

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

¹⁵ Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La fattispecie di reato appena richiamata è stata introdotta dall'articolo 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*.

In base all'articolo citato, è punito chi commette (o concorre con altri nel commettere) un reato, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, così da ostacolarne l'identificazione della relativa provenienza illecita.

Sono, quindi, condotte tipiche del reato di autoriciclaggio: (i) la sostituzione, la quale deve intendersi come la consegna del bene al riciclatore in cambio di uno diverso; (ii) il trasferimento, che consiste nella mutazione della titolarità giuridica del bene provento del reato; (iii) l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, inteso come qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Le suddette condotte dovranno essere qualificate alla luce della loro concreta idoneità ad ostacolare la tracciabilità del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. Verranno quindi in rilievo le fattispecie soggettive di mutamento della formale titolarità (fermo il beneficiario effettivo) ovvero di oggettiva sostituzione del bene con un altro non tracciabile, che abbiano in ogni caso finalità dissimulativa della relativa provenienza illecita.

L'oggetto materiale delle condotte sopra analizzate è da ravvisarsi nel denaro, nei beni o nelle altre utilità, dovendosi ricomprendere in queste ultime anche i meri risparmi di spesa che possano conseguire alla commissione di un reato, non essendo necessario che vi sia un accrescimento nel patrimonio dell'autore del reato. Peraltro, il denaro, i beni o le altre utilità possono provenire (direttamente od indirettamente) dalla commissione sia di un delitto sia di una contravvenzione.

Il reato di autoriciclaggio è, pertanto, un reato “proprio”, in quanto è punibile ai sensi del nuovo articolo 648-ter.1 c.p., colui che occulta direttamente i proventi del reato che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

Non si deve trattare di mera utilizzazione o godimento personale. Infatti, il comma quarto dell'articolo 648-ter.1, c.p., contiene una causa di non punibilità, nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, al fine della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione dei beni e delle altre utilità di provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine.

Fermo restando quanto sopra, con particolare riferimento ai reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessario precisare che SICAF si riporta al principio di legalità, peraltro statuito anche dall'articolo 2 dello stesso Decreto, con la conseguenza che, a giudizio della stessa SICAF, vi può essere punibilità per un reato commesso da un soggetto Apicale o Sottoposto, in quanto tale reato è previsto

nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Conseguentemente, tale principio di legalità deve ritenersi applicabile – a giudizio di SICAF – anche ai reati che costituiscono il presupposto dell'eventuale reato di Autoriciclaggio.

Ne consegue, pertanto, che, se quale “reato fonte” del reato di Autoriciclaggio viene commesso un reato che non è incluso nel novero di quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231 del 2001, l'eventuale condotta di autoriciclaggio fonte di tale reato non dovrebbe sortire alcuna responsabilità amministrativa dell'ente.

Alla luce di ciò, e stante il fatto che SICAF ha implementato il Modello in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 ritenuti rilevanti per la stessa, i relativi presidi e punti di controllo adottati al fine di prevenire la commissione di tali reati sono da ritenersi funzionali anche alla prevenzione della commissione del reato di Autoriciclaggio.

(i) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Il primo comma della norma in oggetto prevede due ipotesi autonome di reato: (i) l'indebito utilizzo, da parte di chi non è titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; (ii) la falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti di cui al punto (i), ovvero il possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi.

Quanto al bene giuridico tutelato, l'art. 493-ter c.p. tutela, accanto all'offesa al patrimonio individuale, una concorrente aggressione ad interessi di matrice pubblicistica, consistenti nel presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi diversi del contante, attinenti a valori riconducibili alle categorie dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica.

Perché sia integrato il reato in oggetto è necessario che vi sia il dolo specifico, che si esprime nella finalità di trarre profitto per sé o per altri.

central sicaf

La norma è stata modificata dal D.Lgs. 184/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. In particolare, la modifica normativa ha esteso l'ambito di applicazione della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, ivi compresi gli strumenti di pagamento immateriali, che rientrano nell'ampia definizione data dall'art. 1 del D.Lgs. 184/2021 (*“un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digital?”*).

(ii) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Per la descrizione dell'art. 640-ter c.p., si rinvia a quanto esposto nella Sezione 1. Si precisa che l'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231 del 2001 prevede la rilevanza della fattispecie in parola solo nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. (*“se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”*).

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per un periodo non superiore ai due anni: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.) 	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non superiore ai due anni: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.) - Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.) 	Fino a 500 quote	
<ul style="list-style-type: none"> - Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro 	Fino a 500 quote (se il delitto è punito	

central sicaf

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale.	con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni) - Da 300 a 800 quote (se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione)	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo in particolare di:

- 1) rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 2) tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia;
- 3) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali SICAF ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio;
- 4) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- 5) conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- 6) svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- 7) rispettare il divieto di falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri (compresa la Società) – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- 8) rispettare il divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Nei rapporti con i terzi, dovrà porsi, in particolare, attenzione alla:

- (i) tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione professionale);
- (ii) ragionevolezza dell'operazione (non aderenza o sproporzione con l'attività usualmente svolta);

(iii) coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- 1) ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni e ai consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di SICAF con soggetti terzi deve essere formalmente conferita delega in tal senso (con apposita procura scritta qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);
- 2) l'OdV deve essere tempestivamente informato, con nota scritta, di qualsiasi irregolarità o indizio tale da far anche soltanto presumere o ipotizzare la provenienza illecita dei beni o servizi oggetto del rapporto contrattuale;
- 3) i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza e secondo la specifica procedura;
- 4) consulenti e fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Modello;
 - (iii) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., né, comunque, di essere sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

È fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita. In particolare, è consentito pagare o ricevere denaro solo a fronte di prestazioni effettivamente ricevute o effettuate.

La Società garantisce, inoltre, una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

4. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta di seguito l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da SICAF in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

[OMISSIS]

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

5.1 Gestione degli immobili

5.1.1 *Descrizione delle Attività sensibili*

Si tratta delle attività correlate alla:

1. Stipula, modifica e rinnovo dei contratti di locazione;
2. Gestione della fatturazione relativa al patrimonio immobiliare;
3. Gestione delle attività di acquisto/vendita di immobili;
4. Richiesta di finanziamenti pubblici per concludere operazioni legate alla gestione del patrimonio immobiliare.

5.1.2 *Funzioni aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.1.3 *Reati astrattamente ipotizzabili e relative modalità di commissione dei reati*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono **Ricettazione** (art. 648 c.p.), **Riciclaggio** (648-*bis* c.p.), **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (648-*ter.1* c.p.).

In particolare, i reati summenzionati potrebbero verificarsi nei seguenti casi:

- posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF ponga in essere tale condotta:
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- il **reato di autoriciclaggio** potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi al patrimonio immobiliare, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

[OMISSIS]

5.6. Gestione dei rapporti con i subappaltatori

5.6.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

1. Ricerca e selezione del subappaltatore;
2. Negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto di subappalto;
3. Valutazione dei subappaltatori;
4. Verifica dei servizi svolti dai subappaltatori.

5.6.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono **Ricettazione** (art. 648 c.p.), **Riciclaggio** (648-*bis* c.p.), **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (648-*ter.1* c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - accredito di somme su conti correnti di subappaltatori di lavori/servizi, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi o di lavori, in realtà mai effettuati, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di subappaltatori, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- il **reato di autoriciclaggio** potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione dei rapporti con i subappaltatori, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.7. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali

5.7.1 Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

1. Selezione dei consulenti e dei fornitori di prestazioni/servizi professionali;
2. Gestione albo consulenti;
3. Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
4. Gestione dell'incarico di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
5. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto alle prestazioni svolte.

5.7.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.7.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono **Ricettazione** (art. 648 c.p.), **Riciclaggio** (648-bis c.p.), **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (648-ter c.p.) e **Autoriciclaggio** (648-ter.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - accredito di somme su conti correnti di consulenti, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito.;

- il **reato di autoriciclaggio** potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione degli incarichi di consulenza, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.8. Gestione degli acquisti di beni

5.8.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

1. Definizione del fabbisogno di acquisto di beni;
2. Selezione dei fornitori;
3. Gestione dell'albo fornitori;
4. Emissione degli ordini/stipula contratti di acquisto;
5. Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
6. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti.

5.8.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.8.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono **Ricettazione** (art. 648 c.p.), **Riciclaggio** (648-bis c.p.), **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (648-ter c.p.) e **Autoriciclaggio** (648-ter.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;

central sicaf

- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito.;
- il **reato di autoriciclaggio** potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di SICAF abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione degli acquisti di beni, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

[OMISSIS]

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una *Repository* creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 6

REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 2011 ed integrato dalla L. 68/2015 che ha inserito nel novero dei reati ambientali anche i reati previsti al Titolo VI-*bis* del codice penale, riguardante “*dei delitti contro l'ambiente*”. In particolare, il D.Lgs. n. 121 del 2011 ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “*sulla tutela penale dell'ambiente*”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “*all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*”, e ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente.

L'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiama le fattispecie di reati ambientali (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”) di seguito elencate:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, commi 1,2; art. 2, commi 1,2; art. 3-*bis*, comma 1; art. 6, comma 4; Legge n. 150, del 7 febbraio 1992);
- violazioni connesse all'impiego di sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549, del 28 dicembre 1993);
- violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo del D.Lgs. 152/2006);
- violazioni in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- violazioni inerenti alla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 del D.Lgs. 152/2006);
- violazioni in materia di emissioni (art. 279, comma 5 del D.Lgs.152/2006);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, Legge n. 202 del 6 novembre 2007);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 commi 1 e 2, Legge n. 202 del 6 novembre 2007);
- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

- circostanze aggravanti (Delitti associativi aggravati, ovvero associazione a delinquere e associazione a delinquere di stampo mafioso aggravati in materia di delitti contro l'ambiente ex art. 452-*octies* c.p.)

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale, di seguito, per brevità, "T.U.A.") e in altre Leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenute astrattamente applicabili e rilevanti per la Società, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie:

(i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5, T.U.A.)

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-*quatordecies*, co. 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

(omissis)

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (omissis)*

(omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

L'art. 256, T.U.A., rappresenta la sostanziale riscrittura della disciplina contenuta nell'art. 51 del D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi") e costituisce la norma principale in materia di gestione dei rifiuti. Prima di entrare nel dettaglio delle condotte rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, occorre chiarire che cosa si intenda per «rifiuto» e per «gestione dei rifiuti».

Con riferimento alla nozione di «rifiuto», l'art. 183, comma 1, lettera a), T.U.A., definisce tale *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*¹⁶. Ne consegue che, al fine di definire un bene come rifiuto, assume rilevanza la condotta posta in essere dal detentore che deve consistere nel “disfarsi” dell'oggetto o sostanza. Tale condotta, che si diversifica in tre ipotesi (“si disfi”, “abbia l'intenzione di disfarsi” e “abbia l'obbligo di disfarsi”), costituisce l'elemento centrale della definizione di “rifiuto”.

Relativamente, invece, alla nozione di «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, lettera n), T.U.A., si intende per tale *“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e*

¹⁶ Sulla nozione di rifiuto è intervenuta anche la Corte Comunitaria (con la c.d. sentenza Niselli), la quale ha statuito che per rifiuto deve essere inteso *“non solo il bene che abbia esaurito il proprio ciclo di vita, ma anche quegli oggetti che, pur potendo avere ancora un'utilità, sono abbandonati da chi li ha prodotti o da chi li detiene”*.

gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario". Le singole condotte verranno di seguito descritte con specifico riferimento all'art. 256, comma 1, T.U.A.

➤ La condotta di cui all'art. 256, comma 1, T.U.A.

La norma in commento disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216¹⁷ del T.U.A..

Nello specifico, la norma in commento richiama le seguenti condotte:

- la «raccolta» che viene definita dall'art. 183, comma 1, lettera e), T.U.A., come *“l'operazione di prelievo¹⁸, di cernita¹⁹ o di raggruppamento²⁰ dei rifiuti per il loro trasporto”*;
- il «trasporto», attività che non viene espressamente definita nell'ambito del T.U.A., ma che viene regolamentata come fase ulteriore e necessaria della raccolta, consistente nella *“movimentazione di rifiuti dal luogo di produzione a quello dove gli stessi sono sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento”²¹*;
- il «recupero», definito dall'art. 183, lettera t), T.U.A., secondo cui per recupero si intende *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale. L'Allegato C della parte IV del presente Decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”*;
- lo «smaltimento» che viene definito dall'art. 183, lettera z), T.U.A., come *“qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energie. L'Allegato B alla parte IV del Decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento”*. L'attività di smaltimento costituisce l'ultima fase della filiera di gestione dei rifiuti, con conseguente esclusione di ulteriori attività. Nell'ambito di tale condotta rientra anche l'attività di riversamento di rifiuti in discarica (come disposto al punto D1 dell'Allegato B del T.U.A.);
- il «commercio» e l'«intermediazione» sono attività che non vengono espressamente definite nell'ambito del T.U.A. Tuttavia, l'art. 183, comma 1, lettera i), T.U.A., fornisce una definizione di «commerciante» identificandolo in *“qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e*

¹⁷ Per esigenze di sintesi, non viene riportato il testo degli articoli richiamati, ma soltanto la loro rubrica:

- articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti);
- articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale);
- articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), abrogato dall'articolo 39, comma 3, del D.Lgs. n. 205/2010);
- articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione);
- articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali);
- articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate);
- articolo 215 (Autosmaltimento);
- articolo 216 (Operazioni di recupero).

¹⁸ Il prelievo dei rifiuti può essere effettuato sia mediante il ritiro da parte di uno o più soggetti con modalità determinate, sia mediante spazzamento (automatico o mediante personale), sia mediante prelievo dai luoghi di raccolta (R. Nitti, *La gestione dei rifiuti*, in *Diritto Penale dell'ambiente*, Bari, 2006, 203).

¹⁹ La cernita dei rifiuti consiste in un vaglio preliminare della natura del rifiuto (R. Nitti, *La gestione dei rifiuti*, in *Diritto Penale dell'ambiente*, Bari, 2006, 203).

²⁰ Il raggruppamento dei rifiuti consiste nella concentrazione dei rifiuti in un unico ambito, con l'eventuale ripartizione in categorie omogenee per destinazione e costituisce l'ultima fase della raccolta (R. Nitti, *La gestione dei rifiuti*, in *Diritto Penale dell'ambiente*, Bari, 2006, 203).

²¹ M. Pernice, *La disciplina dei rifiuti*, in *Diritto dell'ambiente: le discipline di settore*, a cura di Sgubbi – Franzoni, Torino, 2000, 160).

successivamente vedere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti?»; mentre l'art. 183, comma 1, lettera l), T.U.A., fornisce una definizione di «intermediario» ovvero “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

Si sottolinea che le condotte sopra descritte possono avere ad oggetto sia rifiuti di propria produzione sia rifiuti prodotti da terzi.

➤ La condotta di cui all'art. 256, comma 3, T.U.A.

La norma in commento punisce la condotta di chi, al fine di smaltire rifiuti, realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Le condotte sanzionate costituiscono una particolare forma di smaltimento, tali da essere considerate residuali e speciali rispetto a quella prevista dalla fattispecie precedentemente analizzata (art. 256, comma 1, T.U.A.). Il reato in esame si caratterizza per essere un reato comune.

Potrebbe, inoltre, configurarsi la condotta di gestione di una discarica abusiva, anche laddove chi sia stato autorizzato a gestire una discarica per una determinata tipologia di rifiuti, smaltisca, tuttavia, rifiuti diversi da quelli per i quali ha ricevuto l'autorizzazione, sempre che per i rifiuti non autorizzati sia configurabile per quantità e durata del deposito l'esistenza di una discarica²².

➤ La condotta di cui all'art. 256, comma 5, T.U.A.

L'art. 256, comma 5, T.U.A., sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 187, comma 1, T.U.A.²³.

Prima di descrivere la condotta tipica sanzionata dal comma in esame, occorre chiarire che, ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento CE n. 1013/2006 (relativo alla spedizione dei rifiuti), per «miscela di rifiuti» si intendono “*i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A*”.

In tema di condotta tipica, il divieto di miscelazione di rifiuti si estrinseca in due sottocondotte, rispettivamente consistenti nel divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G, parte quarta, del T.U.A., nonché nel divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi²⁴.

(ii) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, commi 1-3-4-5, T.U.A.)

“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la

²² Cass. Pen., 1 aprile 2005.

²³ L'art. 187, comma 1, T.U.A. (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) dispone che: “È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”.

²⁴ Secondo un'interpretazione letterale della norma, risulta, invece, possibile miscelare tanto i rifiuti pericolosi appartenenti alla medesima categoria, quanto i rifiuti non pericolosi tra di loro, sempre che risultino rispettate le condizioni di sicurezza enunciate in termini generali dall'articolo 178, comma 2, T.U.A..

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo²⁵.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore²⁵.

Le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

²⁵ P. Fimiani, Acque, rifiuti e tutela penale, op. cit., 517.

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 25-*undecies* del Decreto

Con riferimento alle fattispecie di reato descritte al precedente paragrafo 1, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle relative sanzioni, previste a carico della Società, qualora per effetto della commissione di tali fattispecie da parte dei Destinatari direttamente o in concorso con la Società, derivi a SICAF un interesse o un vantaggio.

Macro-aree di riferimento	Reati	Descrizione	Sanzioni Pecuniarie in quote	Sanzioni Interdittive
Rifiuti	Art. 256, comma 1, lett. a) e b) T.U.A.	Chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 T.U.A. è punito a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	Fino a 250 quote per la lett. a) e da 150 a 250 per la lett. b)	Nessuna
	Art. 256, comma 3, prima parte, T.U.A	Chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
	Art. 256, comma 3, seconda parte, T.U.A.	Chiunque realizzi o gestisca una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, non autorizzata.	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non superiore ai sei mesi: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
	Art. 256, comma 5, T.U.A.	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.	Da 150 a 250 quote	Nessuna

central sicaf

	Art. 258, comma 4, seconda parte, T.U.A.	Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
--	---	---	-----------------------	---------

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati nel precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla tutela ambientale, scarico di acque reflue industriali, bonifica dei siti, obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ed emissioni in atmosfera di SICAF.

Al fine di realizzare un sistema di gestione ambientale idoneo nel tempo a gestire l'impatto di SICAF sull'ambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali, ritenuti applicabili e rilevanti per la Società, la stessa provvede a:

- a) definire, mediante un dettagliato programma, gli obiettivi, i progetti e l'attribuzione delle risorse economiche necessarie, per il mantenimento e/o il costante miglioramento del livello di protezione dell'ambiente;
- b) monitorare la pianificazione, la gestione e la consuntivazione degli impegni di spesa con riferimento alle spese in materia di ambiente;
- c) definire le figure aziendali responsabili del rispetto e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dell'ambiente;
- d) individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e quantificare gli impatti derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza;
- e) ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle attività in conformità alla legge;
- f) svolgere attività di formazione per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali con il conseguente rischio di configurare uno dei Reati Ambientali;
- g) comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità in ambito ambientale delle quali venissero a conoscenza.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti ad attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalle Società, l'adempimento, ciascuno per le attività di propria competenza, dei seguenti obblighi:

- a. dare attuazione al programma aziendale di protezione dell'ambiente;
- b. agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti qualificati, ai fini della protezione dell'ambiente;
- c. eseguire gli *audit* interni secondo le modalità e la periodicità definite dalla Società;

- d. segnalare immediatamente all'OdV eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

In generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello:

- (i) di rispettare, per quanto di rispettiva competenza, le prescrizioni ivi contenute, al fine di preservare l'ambiente, e
- (ii) di comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni delle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Regole di comportamento per soggetti esterni alla Società

É fatto divieto ai Terzi di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, i Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001.

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi previsti nella presente Parte Speciale, ovvero di altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

In particolare, i soggetti che forniscono alla Società servizi di qualsiasi genere in ambito ambientale devono:

- a. garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- b. recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- c. comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

4. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta di seguito l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da SICAF in relazione ai Reati ambientali:

[OMISSIS]

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Reati Ambientali possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

[OMISSIS]

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati Ambientali, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una Repository creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 7

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 24-ter, D. Lgs. n. 231 del 2001 richiama le fattispecie di delitti di criminalità organizzata qui di seguito riportate (“**Delitti di criminalità organizzata**”):

- associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (*ex* art. 600 c.p.) alla tratta di persone (*ex* art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (*ex* art. 602 c.p.) (art. 416, comma 6 c.p.);
- associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. *a*), n. 5, c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SICAF ha ritenuto rilevante il seguente reato tra quelli sopra citati e riporta una breve descrizione della relativa fattispecie.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone (che possono essere sia interne sia esterne alla Società) che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come “capi”.

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

central sicaf

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello “*transnazionale*” ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di criminalità organizzata

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento al solo reato ritenuto rilevante per SICAF, indicato nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p>	<p>Da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di criminalità organizzata individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuto rilevante per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) astenersi dall'instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.
- c) rispettare il principio della segregazione dei ruoli nel processo di selezione del personale e delle controparti contrattuali;
- d) verificare periodicamente la persistenza in capo alle controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo in particolare di:

- 1) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali SICAF ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Delitti di criminalità organizzata;
- 2) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- 3) svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- 1) i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza e secondo la specifica procedura;
- 2) consulenti e fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Modello;
 - (iii) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., né, comunque, di essere sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di condotta:

- con riferimento alla selezione delle controparti contrattuali, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, nel caso dei consulenti dei requisiti di professionalità e onorabilità), con l'obbligo per gli stessi di comunicare

central sicaf

senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna in sede penale per reati di rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001);

- con riferimento alla selezione, assunzione e gestione del personale devono essere garantite:
 - l'individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - l'esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - la verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - l'uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - la richiesta al candidato di documentazione comprovante il fatto che lo stesso non abbia mai subito condanne o applicazioni della pena su richiesta (il cosiddetto "patteggiamento") per taluno dei reati di cui al D.Lgs. 231 del 2001;
 - la conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

4. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta di seguito l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da SICAF in relazione ai Delitti di criminalità organizzata:

[OMISSIS]

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate – in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo – le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Delitti di criminalità organizzata possono essere commessi.

5. La singole Aree a Rischio Reato

[OMISSIS]

5.1. Gestione dei rapporti con i subappaltatori

5.2.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

1. Ricerca e selezione del subappaltatore;
2. Negoziazione, stipula ed esecuzione del contratto di subappalto;
3. Valutazione dei subappaltatori;
4. Verifica dei servizi svolti dai subappaltatori.

5.2.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.2.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il delitto di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.).

In particolare:

- il **reato di associazione per delinquere** potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui venisse avviato un rapporto d'affari con uno o più soggetti nella consapevolezza della loro appartenenza a un'organizzazione criminale allo scopo di agevolare l'attività di quest'ultima.

5.2. Gestione degli incarichi di consulenze e di prestazioni/servizi professionali

5.3.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

1. Selezione dei consulenti e dei fornitori di prestazioni/servizi professionali;
2. Gestione albo consulenti;
3. Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
4. Gestione dell'incarico di consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
5. Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto alle prestazioni svolte.

5.3.2. *Funzioni aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.3.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie di reato che potrebbe potenzialmente essere realizzata nello svolgimento delle attività sopra menzionate è il delitto di **associazione per delinquere** (art. 416 c.p.).

In particolare:

- il **reato di associazione per delinquere** potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui venisse avviato un rapporto d'affari con uno o più soggetti nella consapevolezza della loro appartenenza a un'organizzazione criminale allo scopo di agevolare l'attività di quest'ultima.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Delitti di criminalità organizzata, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una Repository creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 8

REATI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie di reato previste dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli articoli 24-*bis* e 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reati informatici e in violazione del diritto d'autore qui di seguito riportate (“**Reati informatici e in violazione del diritto d'autore**”):

- falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis* e comma 3, L. n. 633/1941);
- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis*, L. n. 633/1941);
- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*ter*, L. n. 633/1941);
- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*septies*, L. n. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SICAF ha ritenuto rilevante i seguenti reati tra quelli sopra citati e riporta una breve descrizione delle relative fattispecie.

(i) Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La disposizione in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”.

È prevista una pena più severa nei seguenti casi:

- i. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- ii. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- iii. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una pena ancor più severa qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

(iii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*”.

La pena è più severa se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

(iv) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato è integrato in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

(v) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a) bis e comma 3, L. n. 633/1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il D.Lgs. 231 del 2001 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- i. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- ii. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

(vi) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* L. n. 633/1941)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

central sicaf

Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati informatici e in violazione del diritto d'autore

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per SICAF, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i>, c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i>, c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i>, c.p.) 	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Falsità in documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.), salvo quanto previsto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) <i>bis</i>, L. n. 633/1941) - Violazione del diritto d'autore o di diritti connessi a un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della 	Fino a 500 quote	<p>Per un periodo non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

central sicaf

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (art. 171-<i>bis</i>, L. n. 633/1941) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati su supporti non contrassegnati SIAE, ovvero estrazione o reimpiego della banca di dati, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati, al fine di trarne profitto (art. 171-<i>bis</i>, L. n. 633/1941) 		<p>sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 174-quinquies della L. n. 633/1941:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato; - cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione di cui al punto precedente; - in caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. - Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale e se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

central sicaf

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati informatici e in violazione del diritto d'autore individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b) astenersi dall'utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- c) astenersi dall'utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore altrui.

Inoltre, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo di *username* e *password* per accedere ai principali sistemi informatici utilizzati;
- b) limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei server della Società;
- e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di condotta:

- con riferimento alla gestione dell'IT:
 - o è fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
 - o è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
 - o è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
 - o è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
 - o è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

central sicaf

- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

Inoltre, la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- i. informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- ii. fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- iii. diffidare i dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
- iv. informare i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- v. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- vi. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- vii. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- viii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ix. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- x. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- xi. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "virus") capaci di

central sicaf

- danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- xii. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
 - xiii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
 - xiv. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
 - xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
 - xvi. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
 - xvii. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
 - xviii. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.
- con riferimento all'utilizzo di *software* e di banche dati, la Società:
- o effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi software;
 - o verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
 - o garantisce l'effettuazione di attività di formazione nei confronti dei dipendenti in relazione ai processi in oggetto, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

4. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta di seguito l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da SICAF in relazione ai Reati informatici e in violazione del diritto d'autore:

[OMISSIS]

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Reati informatici e in violazione del diritto d'autore possono essere commessi.

5. La singole Aree a Rischio Reato

[OMISSIS]

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati informatici e in violazione del diritto d'autore, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una Repository creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 9

REATI TRIBUTARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiama le fattispecie di reato tributario di seguito elencate (“**Reati Tributari**”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

L'articolo in parola prevede, altresì, la responsabilità degli enti in caso di commissione dei seguenti reati, “*quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro*”:

- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, SICAF ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e riporta di seguito una breve descrizione delle relative fattispecie.

(vii) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

(viii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi

fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(ix) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

(x) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

(xi) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributarî

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per SICAF, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di condotta:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Sezione della Parte Speciale;
- 2) agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
- 3) attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione della contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- 4) nell’effettuazione di eventuali operazioni su *asset*, garantire l’adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- 5) garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

Più precisamente, è previsto il divieto assoluto di:

- i. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti (i.e. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali, ovvero relativi a soggetti che non facciano effettivamente parte del rapporto sottostante);
- ii. effettuare pagamenti a fronte dell’emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- iii. indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi ovvero una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva, facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento e/o comunque in qualsiasi altra maniera.

Inoltre, la Società garantisce – tra gli altri – i seguenti controlli, sia prima di procedere all’emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- i. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l’effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto e con la relativa pattuizione con la controparte;

central sicaf

- ii. controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- iii. controllo circa la corrispondenza tra i soggetti tra cui è intercorsa la prestazione, quelli indicati nelle relative fatture e quelli tra cui intercorre il relativo pagamento;
- iv. controllo circa la corretta formalizzazione dei rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Altresì, in un'ottica di massima trasparenza, la Società:

- cura che le scritture contabili e fiscali nonché tutti i documenti alla base e a supporto delle stesse:
 - o siano conservati per un congruo lasso di tempo, eventualmente anche su supporti informatici, a patto che sia garantita l'affidabilità del sistema di conservazione nonché l'immodificabilità della documentazione;
 - o siano conservati in maniera tale da renderli prontamente disponibili in caso di verifica;
- nella predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette, adotta presidi volti a far sì che:
 - o sia garantita la segregazione dei ruoli tra i soggetti che predispongono le dichiarazioni fiscali e i soggetti deputati ai relativi controlli;
 - o sia garantito il controllo da parte della società di revisione e del collegio sindacale;
 - o non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
 - o non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento e/o in qualsiasi altra maniera);
 - o le consulenze e i pareri rilasciati dai consulenti della Società in materia siano debitamente tracciabili;
- all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti e spettanti;
- quanto ai rapporti con l'Amministrazione fiscale, sensibilizzando su questo anche i consulenti, si impegna a garantire:
 - o la massima collaborazione e trasparenza delle interlocuzioni;
 - o che siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e a riscontrarne le richieste;
 - o che qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Amministrazione fiscale sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva;
 - o che siano individuati espressamente i soggetti delegati ad interfacciarsi con i funzionari pubblici dell'Amministrazione fiscale in caso di ispezioni e che in tali circostanze presiedano almeno due esponenti della Società.

4. L'Area a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e della struttura organizzativa e di *governance*, SICAF ha provveduto ad individuare quale **Area a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Tributari [OMISSIS].

5. La singola Area a Rischio Reato

[OMISSIS]

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Reati Tributari, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una Repository creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 10

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-*septesdecies* e 25-*duodevicies*, D. Lgs. n. 231 del 2001

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 gli articoli 25-*septesdecies* (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) e 25-*duodevicies* (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”).

Le fattispecie previste dai suddetti articoli puniscono una pluralità di condotte perpetrate a danno di beni culturali o paesaggistici, tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il “**Codice dei beni culturali e del paesaggio**”).

L’articolo 25-*septiesdecies* (“*Delitti contro il patrimonio culturale*”) del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d’arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

L’articolo 25-*duodevicies* (“*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”) del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

In particolare, in considerazione dell’attività svolta, SICAF ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e riporta di seguito una breve descrizione delle relative fattispecie.

(i) Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

(ii) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)

Il reato in oggetto punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

(iii) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)

La norma in esame punisce: (i) chiunque senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; (ii) chiunque essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; (iii) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

(iv) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*)

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

(v) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)

La norma in esame punisce chiunque:

- 1) distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- 2) fuori dei casi di cui al punto 1), deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

(vi) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

Il reato in oggetto punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

central sicaf

2. Le sanzioni previste in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per SICAF, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Ricettazione di beni culturali (art. 518- <i>quater</i> c.p.)	Da 400 a 900 quote	Per una durata non superiore a due anni: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- <i>undecies</i> c.p.)	Da 200 a 500 quote	
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- <i>novies</i> c.p.)	Da 100 a 400 quote	
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> c.p.)	Da 300 a 600 quote	
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518- <i>sexies</i> c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- <i>terdecies</i> c.p.)	Da 500 a 1000 quote	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro il patrimonio culturale e Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per SICAF, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- 1) appropriarsi di beni culturali altrui;
- 2) ricevere, occultare o, comunque, intromettersi nel fare acquistare ricevere od occultare beni culturali, oppure sostituirli, trasferirli o compiere in relazione ad essi operazioni in modo da ostacolarne la provenienza;
- 3) formare (in tutto o in parte) o alterare scritture private in relazione a beni culturali mobili;
- 4) alienare o immettere sul mercato, senza la prescritta autorizzazione, beni culturali;
- 5) trasferire all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- 6) commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Inoltre, la Società, prima di procedere all'acquisto di un bene immobile, effettua attività di *due diligence* volta – *inter alia* – ad accertare se detto bene sia soggetto a vincoli culturali e/o paesaggistici.

Qualora il bene immobile acquisito sia soggetto ai suddetti vincoli, la Società garantisce che la gestione dello stesso avvenga nel pieno rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili.

In particolare, la Società garantisce:

- a. che, prima e durante la realizzazione di qualsiasi intervento sull'immobile vincolato o in caso di ritrovamento di reperti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, siano richieste le necessarie autorizzazioni/nulla osta e siano effettuate le necessarie segnalazioni/comunicazioni all'Autorità competente (*i.e.*, la Soprintendenza competente per territorio);
- b. che, nell'effettuazione di lavori sull'immobile vincolato, siano osservate le prescrizioni impartite dall'Autorità competente;
- c. che, ove richiesto/necessario, sia incaricato un esperto archeologo, cui sia demandato il compito di supervisionare e verificare – per quanto di competenza – lo svolgimento dei lavori e di comunicare gli interventi effettuati all'Autorità competente;

- d. la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi dell'Autorità competente sugli immobili di proprietà di SICAF.

La Società garantisce, altresì:

- il monitoraggio dell'attività svolta da soggetti terzi (conduttori, affittuari, appaltatori, subappaltatori,) presenti negli immobili di proprietà di SICAF, al fine di garantire il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili;
- che, alla riconsegna di immobili soggetti a vincoli culturali e/o paesaggistici di proprietà della Società da parte di conduttori/affittuari, sia verificata (e documentata nel verbale di riconsegna) l'esistenza di eventuali violazioni della normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In caso di accertate violazioni, la Società dovrà immediatamente comunicarle all'Autorità competente e procedere alla sanatoria delle stessa in conformità delle prescrizioni ricevute dall'Autorità.

4. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta di seguito l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da SICAF in relazione ai Delitti contro il patrimonio culturale e Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:

[OMISSIS]

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Delitti contro il patrimonio culturale e Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

[OMISSIS]

5.1. Gestione dei rapporti con conduttori, affittuari, appaltatori e subappaltatori presenti all'interno degli immobili di proprietà della Società

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

1. Gestione dei rapporti con conduttori e affittuari degli immobili di proprietà della Società;
2. Gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori in relazione agli immobili non locati di proprietà della Società;
3. Gestione dei rapporti con le Autorità competenti.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

[OMISSIS]

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-*quater* c.p.), **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-*sexies* c.p.), **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-*novies* c.p.), **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-*undecies*), **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-*duodecies* c.p.), **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* c.p.).

In particolare:

- il reato di **ricettazione di beni culturali** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un esponente della Società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, occultasse beni culturali reperiti all'interno di un immobile di proprietà della Società e distrutti da parte del conduttore o dell'appaltatore;
- il reato di **riciclaggio di beni culturali** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un esponente della Società sostituisse o trasferisse beni culturali reperiti all'interno di un immobile di proprietà della Società e distrutti da parte del conduttore o dell'appaltatore;
- il reato di **uscita o esportazione illecite di beni culturali** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un esponente della Società, d'accordo con un conduttore o

central sicaf

un appaltatore, trasferisse all'estero beni culturali reperiti dal conduttore o dall'appaltatore all'interno di immobili di proprietà di Central Sicaf, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;

- il reato di **distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un esponente della Società, in concorso con un conduttore o un appaltatore, distruggesse, disperdesse, deturpasse beni immobili di proprietà di Central Sicaf soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il reato di **devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un esponente della Società, in concorso con un conduttore o un appaltatore, commettesse atti di devastazione e saccheggio a danno di beni immobili di proprietà di Central Sicaf soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai Delitti contro il patrimonio culturale e Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, SICAF ha adottato e attuato specifici Controlli Preventivi archiviati in una Repository creata *ad hoc*, rinvenibile sul sito *intranet* della Società accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi al sito *intranet* della Società e di rispettarne i termini e le modalità.